

# **BVGer D-5434/2019 vom 7. Februar 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-02-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-5434\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5434_2019)

FR: TAF D-5434/2019 du 7 février 2022

IT: TAF D-5434/2019 del 7 febbraio 2022

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

### **E. 1.2**

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

D-5434/2019 Pagina 8

### **E. 2.1**

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

### **E. 2.2**

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

### **E. 2.3**

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 3.1**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

### **E. 3.2**

Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

#### **E. 4.1**

Preliminarmente il Tribunale osserva che con decisione del 23 marzo 2021 la SEM ha riesaminato parzialmente la decisione del 17 settembre 2019 ed ha posto i ricorrenti al beneficio dell'ammissione provvisoria. Con scritto del 12 aprile 2021 gli insorgenti hanno confermato il mantenimento del ricorso in merito ai punti da 1 a 3 del dispositivo della decisione impugnata. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento.

#### **E. 4.2**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

#### **E. 4.3**

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una

D-5434/2019 Pagina 9 pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

#### **E. 4.4**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

#### **E. 4.5**

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del

contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

### **E. 5.1**

Nella decisione impugnata l'autorità non ha ritenuto verosimili le allegazioni di A.\_\_\_\_\_. Innanzitutto, dall'analisi interna effettuata sarebbe emerso che i mezzi di prova consegnati sarebbero stati con grande probabilità falsificati. L'autorevolezza di tale perizia non sarebbe peraltro stata

D-5434/2019 Pagina 10 contestata. A ciò si aggiungerebbe il fatto che la richiedente avrebbe dichiarato di aver a più riprese beneficiato della corruttibilità delle autorità del suo Paese. Il marito avrebbe infatti versato diverse volte delle somme a un conoscente che lavorava presso il SNR affinché la consorte venisse rilasciata dopo i fermi. Inoltre, grazie all'aiuto di questa persona l'interessata sarebbe riuscita ad entrare in possesso dell'avviso di ricerca emesso nei suoi confronti. Alla luce di queste considerazioni, la SEM ha ritenuto che non si potrebbe escludere che, in virtù delle ripetute relazioni tra il marito e le autorità burundesi, i mezzi di prova siano stati prodotti ai fini della causa. Di conseguenza, fondandosi la richiedente su tali documenti per sostenere aspetti centrali dei suoi motivi d'asilo, la verosimiglianza delle sue allegazioni sarebbe già solo per questo motivo parzialmente compromessa. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni della richiedente non sufficientemente motivate e contraddittorie. Ella si sarebbe palesemente contraddetta in merito alla consegna dell'ultima convocazione dichiarando dapprima che il documento sarebbe stato consegnato al personale di casa, affermando poco dopo di non sapere né chi l'avesse ricevuta né chi l'avesse consegnata. Nell'audizione successiva ha poi riferito che la convocazione sarebbe stata consegnata il (...) aprile 2019 e di esserne stata informata al telefono dal marito già il giorno seguente. Se davvero così fosse, l'interessata avrebbe tuttavia dovuto essere in grado di fornire tale dettaglio già nel corso della prima audizione. Proseguendo nell'analisi, in maniera più generale, la SEM ha reputato non convincente la maniera in cui la richiedente avrebbe raccontato il suo vissuto e le sue emozioni. In particolare, ella non si sarebbe mostrata in alcun modo sorpresa di essere stata convocata. Ciò sarebbe quantomeno sorprendente dal momento che il marito avrebbe pagato un'ingente somma di denaro per fare in modo che questi appuntamenti trimestrali cessassero. Anche il fatto che il marito non si sarebbe neppure preoccupato di andare ad avvisare il SNR che ella era in vacanza e che non avrebbe potuto presentarsi, risulta piuttosto sorprendente. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che la regolarità degli incontri – ovvero ogni tre mesi – non risulterebbe appurata nei fatti. La richiedente spontaneamente, convocazioni a parte, avrebbe riferito soltanto di due altre visite, senza oltretutto saper indicare la data. Altresì, si sarebbe contraddetta affermando che sarebbe partita in vacanza proprio nel periodo in cui avrebbe dovuto presentarsi poiché pensava che la situazione si fosse calmata, affermando poi di non essersi più presentata dopo gennaio 2019 poiché avrebbe avuto paura. La SEM avrebbe inoltre evidenziato delle incongruenze in merito al motivo della convocazione di gennaio 2019. Da una parte l'interessata avrebbe messo in relazione tale convocazione con l'incontro del novembre 2018, nel corso del quale ella non avrebbe dichiarato nulla poiché si sarebbe ritrovata in stato di shock. Mentre dall'altra,

D-5434/2019 Pagina 11 avrebbe motivato la convocazione con il fatto che nel corso dell'incontro del (...) agosto 2018 avrebbe accusato il governo. Infine, l'autorità inferiore ha

rilevato che, ritenuta la richiedente una persona altamente qualificata, ci si sarebbe potuti attendere un racconto più lineare, coerente, preciso e circostanziato.

### **E. 5.2**

In sede ricorsuale, gli insorgenti contestano la valutazione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo. Innanzitutto sottolineano che le "ripetute relazioni" tra il marito e le autorità avrebbero avuto un carattere piuttosto coercitivo. Il coniuge era infatti tenuto a versare somme di denaro in situazioni di estremo pericolo, quando la ricorrente subiva maltrattamenti fisici e psicologici vietati dall'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Non sarebbe dunque possibile ritenere che i mezzi di prova sarebbero stati prodotti ai fini della causa. In seguito, per quanto riguarda le contraddizioni, la ricorrente contestualizza le allegazioni in merito alla ricezione della convocazione. Ella rileva in primo luogo che al momento della ricezione di tale documento ella non si sarebbe trovata più nel Paese. In secondo luogo, la SEM non avrebbe tenuto conto della pressione psicologica e dello stato emotivo in cui si sarebbe ritrovata nel corso della prima audizione. L'insorgente afferma che l'assenza di stupore nel ricevere la convocazione confermerebbe il carattere di usualità di tali visite al SNR. La naturalezza con la quale la ricorrente ed il marito avrebbero reagito alla ricezione della convocazione si inserirebbe dunque in un contesto ben più ampio. L'insorgente avrebbe infatti riferito che le pressioni e le molestie da parte delle autorità non sarebbero terminate. Infine, sarebbe del tutto comprensibile che il marito non sentisse l'urgenza di spiegare l'assenza della moglie al SNR, dal momento che sapeva che gli avrebbero potuto richiedere nuovamente delle somme di denaro e che si trattava di persone comunque autrici di azioni riprovevoli nei confronti della consorte. In seguito, per quanto riguarda la regolarità trimestrale degli incontri al SNR, i ricorrenti rilevano che il carattere consuetudinario emergerebbe sin dall'inizio del racconto spontaneo dell'interessata. Altresì, non sarebbe stata in grado di fornire la data esatta unicamente della visita di novembre 2018. Le allegazioni dell'insorgente fornirebbero dettagli che potrebbero essere esposti solo da chi avrebbe chiaramente vissuto quelle esperienze. Inoltre, dalle stesse si delineerebbe una chiara violazione dell'art. 3 CEDU, essendo la ricorrente stata chiaramente sottoposta a trattamenti inumani e degradanti. Orbene, data la successione degli eventi esposti in maniera logica e chiara nel racconto spontaneo, il contesto burundese, la plausibilità di una persecuzione mirata in ragione dell'etnia e della funzione di consulente psicologica svolta dalla ricorrente, nonché il

D-5434/2019 Pagina 12 clima di forte corruzione statale, ne risulterebbe un timore di persecuzioni future oggettivamente fondato. Le dichiarazioni andrebbero considerate complessivamente verosimili, nella logica della probabilità preponderante. Tale giudizio di verosimiglianza parrebbe prevalere anche se si dovesse escludere la rilevanza dei mezzi di prova prodotti.

### **E. 5.3**

Con risposta al ricorso, la SEM ribadisce nuovamente che la perizia interna inerente i mezzi di prova non sarebbe stata contestata dagli insorgenti. A ciò, l'autorità aggiunge che non sarebbe comprensibile come il fatto che un avviso di ricerca sia un falso – nel senso che chiunque avrebbe potuto riempirlo a mano su un foglietto prestampato – potrebbe essere utilizzato a favore della ricorrente. Il caso in disamina non sarebbe inoltre comparabile al caso riportato dalla ONG FOCODE ("Forum pour la conscience et le développement") e

citato dall'insorgente. L'autorità inferiore rileva poi che in sede ricorsuale gli insorgenti non avrebbero preso posizione riguardo al fatto che il grado militare dall'amministratore generale del SNR – promosso nel 2016 a "(...)" – nel 2019 fosse ancora "(...)". Allo stesso modo si è taciuto sulla per lo meno alquanto rara possibilità che un timbro umido possa ripetersi identico su un documento a distanza di quattro anni come asserito dalla ricorrente. Ad ogni modo, la SEM non avrebbe limitato la propria analisi all'autenticità dei documenti, ma avrebbe anche esaminato le allegazioni della ricorrente. In particolare, l'autorità inferiore reputa inspiegabile che già nel corso della prima audizione la ricorrente non sia stata in grado di fornire delle informazioni in merito alla convocazione del (...) aprile 2019, nonostante fosse stata informata telefonicamente al riguardo. Per quanto concerne la trimestralità degli incontri, la SEM ribadisce che, oltre alle date scritte sui mezzi di prova, la richiedente avrebbe saputo citare in modo preciso solo il (...) agosto 2018 e una visita a novembre 2018 e questo nonostante il lungo arco temporale durante il quale si sarebbero protratte le visite. Dalle dichiarazioni della ricorrente non risulterebbe nulla degli ipotetici incontri avvenuti nell'ottobre 2017, nel gennaio 2018, e nel maggio 2018.

#### **E. 5.4**

In sede di replica gli insorgenti esprimono innanzitutto delle considerazioni di carattere generale e si dichiarano preoccupati per loro stessi, per il marito, rispettivamente il padre, e per la situazione in Burundi a causa delle recenti elezioni. In seguito, i ricorrenti confermano in primo luogo l'autorevolezza della perizia inerente i mezzi di prova ed in secondo luogo sottolineano che considerata l'evidente affidabilità delle fonti peritali prese in considerazione ed il contesto burundese noto per l'elevato livello di corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche, sarebbe comune l'utilizzo di documenti falsificati da parte delle autorità – in particolare proprio da parte

D-5434/2019 Pagina 13 del SNR – al fine di macchinazioni e imbrogli. Secondo le informazioni raccolte dal FOCODE, esisterebbero molti formulari di avviso di ricerca non completi, a disposizione degli agenti del SNR, che verrebbero compilati a mano prima dell'arresto delle persone incriminate. Tale informazione sarebbe tutt'altro che irrilevante, dal momento che i fatti accaduti alla ricorrente si ascriverebbero verosimilmente in un sistema statale corrotto dall'interno nel quale gli agenti, avendo anticipatamente a disposizione i formulari, potrebbero arbitrariamente compilarli per dar seguito ad arresti o a stati di fermo anche prolungati, come nel caso della richiedente. Secondo questo ragionamento, sarebbe dunque logico che il timbro usato fosse sempre lo stesso. D'altra parte, l'insorgente, psicologa di etnia tutsi che offriva consulenze alle giovani orfane violentate da uomini di etnia hutu, accusata di avere legami con l'attivista per i diritti umani D.\_\_\_\_\_, avrebbe ricoperto un ruolo scomodo per il SNR. Pertanto, sarebbe plausibile che le sarebbero stati recapitati documenti falsificati dagli stessi funzionari. In seguito, per quanto riguarda le contraddizioni in merito alla ricezione dell'ultima convocazione, l'autorità inferiore avrebbe fatto capo alle risposte fornite dalla ricorrente proprio alla fine dell'audizione, in particolare alle risposte D133 e D134 date in tardo pomeriggio (a fronte delle 140 domande di un'audizione terminata alle 20:00). Ciò senza neppure tenere in considerazione la pressione psicologica e lo stato emotivo cui la ricorrente sarebbe stata sottoposta per l'intera giornata – ritrovatasi a dover raccontare nel dettaglio episodi di aggressioni verbali e di violenze subite nell'ambito dei suoi fermi – i quali verosimilmente avrebbero potuto portare la richiedente a limitare la dovizia di particolari richiesta dalla

SEM. Per quanto riguarda in seguito i dubbi dell'autorità in merito alle visite trimestrali al SNR, la successione degli eventi esposta in maniera logica e chiara nel racconto spontaneo insieme alla citazione precisa di date specifiche evidenzierebbero una certa coerenza e linearità, difficili da mantenere nel caso in cui la ricorrente non avesse vissuto in prima persona tali fatti. Le allegazioni andrebbero pertanto valutate nella loro complessità.

### **E. 5.5**

Con osservazioni del 31 agosto 2020, la SEM rileva che gli insorgenti non contesterebbero dunque che i mezzi di prova presentati sarebbero molto probabilmente falsificati. L'autorità dissente tuttavia sul fatto che potrebbe essere considerato "regolare" che un timbro umido possa riprodursi in modo identico su dei documenti a distanza di 22 mesi. Tale punto non risulterebbe tuttavia più rilevante, ritenuto che dei mezzi di prova falsificati in nessun modo potrebbero provare l'esistenza di persecuzioni statali nei confronti della ricorrente in Burundi. La tesi che le autorità burundesi stesse avrebbero bisogno di falsificare i propri documenti per procedere con un arresto o una convocazione parrebbe astrusa ma effettivamente nulla si

D-5434/2019 Pagina 14 potrebbe escludere a proposito. La SEM ribadisce tuttavia che la situazione della ricorrente (ed in particolare il suo profilo di rischio) non sarebbe comparabile a quella citata nell'articolo del FOCODE. Pertanto non sarebbe comprensibile il motivo per il quale le autorità avrebbero continuamente voluto convocarla. L'aspetto etnico nell'attività professionale non sarebbe mai stato evocato dalla ricorrente come motivo delle sue persecuzioni. Poco convincente sarebbe poi il dichiarato intento delle autorità di estrappare all'insorgente informazioni sensibili sulle sue consultazioni psicologiche. Ella inizialmente avrebbe fatto riferimento ad una lista di nomi di persone che avrebbe dovuto dare al SNR, mentre in seguito avrebbe dichiarato di dover riportare soltanto il numero di persone che avrebbe incontrato, senza d'altronde saper nemmeno spiegare perché mai il SNR volesse queste informazioni quantitative e in che modo gli sarebbero state utili.

### **E. 5.6**

Con osservazioni del 1° ottobre 2020 gli insorgenti, contestano le considerazioni della SEM e rilevano che l'aspetto etnico sarebbe proprio alla base delle persecuzioni dell'insorgente in Burundi. Infatti, l'insorgente nella sua attività ascoltava le storie di giovani donne, vittime del noto sistema di indebolimento dell'etnia tutsi, perpetrato per mano degli uomini di etnia hutu attraverso il metodo delle gravidanze forzate, con lo scopo di cambiare la composizione etnica delle generazioni successive. Alla luce delle dichiarazioni, sarebbe evidente che la ricorrente ricopriva un ruolo scomodo per il SNR e che per questo le autorità avrebbero deciso di contrastarla. Data la successione degli eventi esposti in maniera logica e chiara nel racconto spontaneo, il contesto burundese, la plausibilità di una persecuzione mirata in ragione dell'etnia e della funzione di consulente psicologa svolta dalla ricorrente, nonché il clima di forte corruzione statale, ne risulterebbe un timore di persecuzioni future oggettivamente fondato. Altresì, l'ipotizzata falsificazione dei mezzi di prova non dovrebbe essere considerata a sfavore della ricorrente e la verosimiglianza delle allegazioni andrebbe valutata complessivamente. Gli insorgenti espongono poi ulteriori considerazioni in merito allo stato di salute di A.\_\_\_\_\_.

### **E. 5.7**

Nel diritto di essere sentito del 3 marzo 2021 i ricorrenti chiariscono la contraddizione emersa tra il certificato medico dettagliato e le dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni. La ricorrente afferma di aver effettivamente subito delle violenze da parte delle forze governative, come già indicato nel documento medico del 13 agosto 2020, tuttavia, tali violenze, per quanto noto ai medici ed alla rappresentante legale, non sarebbero mai state di natura sessuale.

D-5434/2019 Pagina 15

### **E. 6.1**

È innanzitutto d'uopo determinare se le allegazioni di A. \_\_\_\_\_ in particolare in merito ai problemi avuti con i funzionari del SNR ed al suo obbligo di presentarsi a scadenze trimestrali, adempiano alle condizioni di verosimiglianza previste dell'art. 7 LAsi.

### **E. 6.2**

Il Tribunale rileva come le dichiarazioni dell'insorgente presentino incongruenze su punti essenziali del suo racconto e non siano sufficientemente sostanziate.

#### **E. 6.2.1**

In primo luogo appaiono contraddittorie le allegazioni in merito alla ricezione dell'ultima convocazione datata (...) aprile 2019. La ricorrente ha inizialmente dichiarato di essere stata informata telefonicamente dal marito il (...) aprile 2019 dell'arrivo del documento (cfr. atto SEM 35/23, D130). Ella ha altresì affermato che sia lei che il marito avrebbero preso questa convocazione come una cosa normale. Il coniuge avrebbe addirittura riso e scherzato sul fatto che la moglie venisse convocata (cfr. atto SEM 35/23, D132 segg.). Tale reazione appare tanto più sorprendente e contraddittoria tenuto conto del fatto che nell'audizione successiva la ricorrente ha riferito che il marito avrebbe pagato una somma consistente per farla stare tranquilla e far cessare gli appuntamenti (cfr. atto SEM 39/14, D42). Una tale noncuranza appare ancor più sconcertante considerato quanto subito dalla ricorrente nell'ultima visita al SNR del gennaio, dove l'interessata sarebbe stata trattenuta in detenzione per tre giorni. Neppure la reazione del marito dissipa i dubbi in merito all'episodio. Egli infatti avrebbe ignorato la convocazione pensando fosse il solito richiamo e – a causa di impegni di lavoro – non avrebbe preso il tempo di recarsi al SNR per avvisare che la moglie era in vacanza e che non avrebbe potuto presentarsi (cfr. atto SEM 39/14, D45). Il comportamento della ricorrente su questo punto stride con il timore allegato nei confronti dell'autorità. In seguito, non meno contraddittorie risultano pure essere le dichiarazioni in merito al momento della ricezione della convocazione.

Inizialmente la ricorrente ha riferito non sapere né chi né quando fosse stato consegnato il documento a casa sua (cfr. atto SEM 35/23, D130, D133), per poi dichiarare che lo stesso fosse stato consegnato il (...) aprile 2019 (cfr. atto SEM 39/14, D26). Confrontata in merito, l'insorgente ha riferito di essere venuta a conoscenza il (...) aprile 2019 dell'arrivo del documento (cfr. atto SEM 39/14, D101). Ella ha altresì aggiunto che il marito le avrebbe telefonato quando avrebbe saputo che non era più una convocazione, ma un mandato di ricerca (cfr. atto SEM 39/14, D102). Questa spiegazione, tuttavia, invece che dissipare le incongruenze le alimenta, dal momento che se effettivamente ella avesse già avuto l'in-

D-5434/2019 Pagina 16 formazione il giorno in cui il marito le aveva telefonato, avrebbe potuto riferirlo nel corso della prima audizione. La spiegazione fornita in sede ricorsuale,

non permette neppure di ritenere una diversa valutazione. Innanzi- tutto si rileva che l'incongruenza concerne un punto essenziale dei motivi d'asilo dell'insorgente. In secondo luogo, seppur si constata che la prima audizione sia effettivamente stata molto lunga e sia terminata alle ore 20.00, la durata non può giustificare delle contraddizioni tali come quelle qui emerse. A ciò si aggiunge che in nessun momento è stato sollevato un problema in merito allo stato emotivo della richiedente o in merito alla du- rata del colloquio. Delle pause sono state effettuate ad intervalli regolari e anche su richiesta della ricorrente.

#### **E. 6.2.2**

In seguito, non risultano coerenti le allegazioni della ricorrente in me- rito al motivo per il quale sarebbe entrata nel mirino delle autorità. Nel corso della prima audizione, ella ha dichiarato di essere stata associata a D.\_\_\_\_\_, attivista per i diritti umani, poiché le assomiglierebbe e poiché entrambe di etnia tutsi (cfr. atto SEM 35/23, D73, D97 e D111). L'insorgente ha altresì indicato di aver negato di aver dato un contributo alle manifesta- zioni del 2015 (cfr. ibidem). Nel corso dell'audizione successiva è tuttavia emerso che l'interessata avrebbe ammesso ai funzionari del SNR di aver custodito del cibo per i manifestanti nel 2015 (cfr. atto SEM 39/14, D53). Interrogata in merito all'incongruenza, la ricorrente non ha tuttavia fornito una spiegazione convincente, dichiarando di aver dato per scontato che si fosse compreso che stava anche parlando del suo sostegno ai manifestanti (cfr. atto SEM 39/14, D59).

#### **E. 6.2.3**

Oltracciò, passando in rassegna le allegazioni dell'interessata in me- rito alle singole visite al SNR, il Tribunale constata delle ulteriori contraddi- zioni. Per quanto attiene alla visita del (...) luglio 2017, la ricorrente ha ini- zialmente riferito di essersi presa il tempo di recarsi nella cappella delle suore dove faceva il volontariato per pregare – avrebbe chiesto l'adora- zione – prima di recarsi all'appuntamento (cfr. 35/23, D112 e D116). In un secondo tempo, ella ha tuttavia negato di essersi recata in cappella prima di tale visita dichiarando di esserci andata prima dell'incontro del (...) gen- naio 2019 (cfr. atto SEM 39/14, D65).

#### **E. 6.2.4**

Proseguendo nell'analisi, il Tribunale rileva alcune incongruenze an- che in merito al motivo delle visite al SNR. Su questo punto le dichiarazioni non possono neppure essere considerate come sufficientemente detta- gliate. Inizialmente la ricorrente ha dichiarato che avrebbe dovuto presen- tarsi ogni tre mesi per consegnare un rapporto su tutto quello che sentiva, in più avrebbe dovuto dire il nome dei ragazzi che commettevano violenze

D-5434/2019 Pagina 17 sulle persone che lei ascoltava nella sua attività di psicologa (cfr. atto SEM 35/23, D73). Nei fatti tuttavia, non è riscontrabile questo tipo di informa- zioni, in particolare non risulta né che ella riferiva il nome delle persone che vedeva, né il nome degli autori delle violenze. Invero, nonostante la ricor- rente abbia ancora ripetuto che avrebbe dovuto consegnare dei rapporti, alla domanda precisa ha riferito che avrebbe soltanto dovuto riportare ver- balmente le informazioni nell'ambito dei colloqui (cfr. atto SEM 35/23, D89 segg.). Anche nel corso dell'audizione successiva la ricorrente ha affer- mato che avrebbe tenuto una lista delle persone che seguiva, che tuttavia questa lista non la portava con sé agli incontri (cfr. atto SEM 39/14, D15), dovendo riportare solo il numero di persone ascoltate (cfr. atto SEM 39/14, D19-D20). L'insorgente ha anche aggiunto che ella rispondeva alle do- mande rispettando la deontologia professionale e che ad ogni modo non le venivano chiesti i nomi (cfr. atto SEM 39/14, D20). Questa sua risposta appare piuttosto

sorprendente poiché contraria alla dichiarata bramosia di informazioni da parte dell'autorità. Altresì, queste affermazioni rendono ancora più incomprensibile il motivo per il quale il SNR la interrogava – se non le veniva nemmeno chiesto il nome delle persone che aveva visto – e quale fosse l'utilità delle informazioni che l'insorgente forniva. Infine, tali allegazioni si scontrano con il fatto che le autorità le abbiano espressamente chiesto di quanto successo alla figlia adottiva E. \_\_\_\_\_ ed alle due nipoti (cfr. atto SEM 35/23, D74). Per quanto riguarda in particolare E. \_\_\_\_\_, da una parte il suo nome si sarebbe sì trovato su una lista, ma la stessa non sarebbe appunto stata consegnata ai funzionari del SNR. Mentre dall'altra, l'insorgente ha dichiarato di sospettare che fossero gli stessi funzionari ad aver abusato della ragazza, per cui risulta poco comprensibile il motivo per il quale ella sarebbe stata interrogata proprio in merito agli autori delle violenze (cfr. atto SEM 35/23, D90 segg.).

#### **E. 6.2.5**

Altresì, come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale si rinvia per evitare ulteriori ripetizioni, appaiono poco sostanziate le allegazioni in merito alla regolarità degli incontri. Invero, la ricorrente ha affermato di aver firmato di doversi presentare ogni tre mesi. Tuttavia, né dal racconto spontaneo né dalle domande successive emerge effettivamente questa trimestralità degli incontri. Considerato che gli incontri si sarebbero protratti per un anno e mezzo – essendo il primo incontro avvenuto il (...) luglio 2017 e l'ultimo il (...) gennaio 2019 – appare quantomeno sorprendente che ella sia riuscita a citarne soltanto altri due, ovvero quello del (...) agosto 2018 e quello di novembre 2018. Quest'ultimo incontro, sarebbe poi stato citato unicamente dopo che una domanda espressa le era stata posta al proposito (cfr. atto SEM 39/14, D38 segg.). Le allegazioni in merito al contenuto di tale visita risultano anch'esse poco

D-5434/2019 Pagina 18 sostanziate per una persona che avrebbe effettivamente subito un episodio del genere.

#### **E. 6.2.6**

In seguito, il fatto che la ricorrente potesse decidere quando presentarsi oltre che ad essere piuttosto sorprendente (cfr. atto SEM 39/14, D27- D28), risulta scontrarsi con il fatto che a volte venisse comunque convocata dal SNR. Per quanto concerne in particolare la convocazione di gennaio 2019, la ricorrente l'avrebbe giustificata adducendo che era dovuta al fatto che il (...) agosto 2018 avrebbe proferito delle accuse nei confronti del governo (cfr. atto SEM 39/14, D35). Tuttavia, questa spiegazione non appare molto convincente, dal momento che tra questi due incontri ve ne sarebbe stato uno a novembre 2018 e verrebbe dunque da chiedersi come mai le autorità abbiano atteso così a lungo per agire. Inoltre, la reazione delle autorità risulta ancor più stupefacente se si considera che all'incontro di novembre 2018 – ovvero quello immediatamente successivo a quello di agosto 2018 – la ricorrente è stata lasciata partire senza alcun problema e il funzionario non avrebbe insistito ulteriormente quando ella non avrebbe dichiarato nulla (cfr. atto SEM 39/14, D78 segg.). Mentre invece al colloquio di gennaio 2019, oltre 6 mesi dopo l'accaduto, l'interessata sarebbe invece stata trattenuta per tre giorni per aver accusato il governo.

#### **E. 6.2.7**

In seguito, il racconto dell'insorgente in merito al periodo che avrebbe passato in detenzione dal (...) gennaio 2019 al (...) gennaio 2019 appare poco sostanzioso e dettagliato. Ella non è riuscita a spiegare come avrebbe trascorso il tempo, se non dicendo che non sapeva

nemmeno se era notte o giorno dato che era sempre buio (cfr. atto SEM 35/23, D105 segg.) e di aver ricevuto una bottiglia di Fanta come bevanda.

### **E. 6.2.8**

In merito all'insussistenza delle dichiarazioni, il Tribunale rileva che il semplice fatto che le allegazioni si sposino perfettamente con il quadro attuale presente in Burundi (in particolare le discriminazioni nei confronti dell'etnia tutsi e la violenza nei confronti delle donne) non costituisce un elemento sufficiente per poter ritenere verosimili le allegazioni in merito alle minacce da parte delle autorità; che a tal proposito infatti, il racconto della ricorrente si limita a riportare dei fatti notori circa il modus operandi delle autorità burundesi. Conseguentemente, pur potendosi iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprezzamento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto in prima persona tali avvenimenti, soprattutto se tenuto conto della sua professione di ascolto e aiuto alle vittime di violenza di etnia tutsi. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prime cure, la quale, si

D-5434/2019 Pagina 19 attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità del Burundi. E ciò a maggior ragione, se si tiene conto che nel caso in disamina si tratta di una persona altamente qualificata, con un diploma universitario, dalla quale dunque ci si può attendere che sappia riferire gli eventi in maniera circostanziata, coerente e dettagliata.

### **E. 6.3**

Infine, neppure i documenti forniti dall'insorgente risultano essere atti a provare i suoi motivi d'asilo. Come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore, alle cui considerazioni si rimanda, i mezzi di prova presentati dalla ricorrente sono stati con grande probabilità falsificati. Tuttavia, non può essere seguita la tesi dei ricorrenti secondo cui i documenti sarebbero stati falsificati dal SNR direttamente e che quindi A. \_\_\_\_\_ sarebbe stata vittima della corruzione del sistema in Burundi. Non è invero riscontrabile il motivo per il quale il SNR avrebbe dovuto falsificare tali documenti. Altresì è necessario ammettere quanto sia poco probabile che per oltre un anno e mezzo il formulario falsificato sia sempre stato lo stesso – e con l'errore del grado del firmatario – e che il timbro utilizzato sia sempre stato lo stesso. Risulta inoltre difficile ammettere che tutti e quattro i documenti, ovvero le tre convocazioni ed il mandato d'arresto, riportino tutti gli stessi difetti e/o errori.

### **E. 7**

Alla luce delle suesposte considerazioni e come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, le allegazioni in materia d'asilo degli insorgenti non possono essere ritenute nel loro complesso verosimili. Di conseguenza, non è nella fattispecie necessario verificarne la rilevanza in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi.

### **E. 8**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid.

4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

D-5434/2019 Pagina 20

#### **E. 9**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

#### **E. 10**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 30 giugno 2020, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono rimosse le spese processuali.

#### **E. 11**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5434/2019 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.